

Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza

Prot, Circ. 76 - 2026

Modena 25/06/2026

Oggetto: Contratto integrativo provinciale di Modena. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

Pagamento anni 2026 - 2027 - 2028

Indicazioni operative per le verifiche aziendali e l'utilizzo della funzione di controllo degli indicatori sul portale delle Casse Edili di Modena (Sice Web)

I contratti collettivi nazionali del settore edile prevedono che i contratti integrativi provinciali disciplinino l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). L'E.V.R. è un istituto retributivo la cui variabilità è collegata all'andamento del settore sul territorio (misurato da parametri ricavati dagli indicatori statistici delle Casse Edili) e all'andamento della singola azienda che lo eroga. Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Modena, è stato sottoscritto da tutte le parti sociali dell'edilizia un accordo territoriale che prevede, con decorrenza dall'anno in corso, l'erogazione di un E.V.R. unitario **per tutte le imprese edili che applicano il contratto integrativo provinciale di Modena ai propri dipendenti.**

Il valore dell'E.V.R. è **soggetto a tassazione ordinaria** ed è **escluso** da ogni istituto retributivo indiretto o differito, da percentuali, maggiorazioni contrattuali, da accantonamento Cassa Edili e dal trattamento di fine rapporto.

L'erogazione dell'E.V.R. deve essere corrisposta, in via ordinaria, **per n. 12 mensilità, dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo compresi degli anni di vigenza (fino al 2029, anno di scadenza dell'accordo per l'erogazione dell'E.V.R.)** ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.

Per gli impiegati, l'E.V.R. deve essere erogato su base mensile per i mesi di paga da luglio a giugno dell'anno successivo, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di paga da luglio a giugno dell'anno successivo **fino ad un massimo di 173 ore per mese.**

Sia per gli impiegati che per gli operai le eventuali giornate di ferie retribuite e le ore di permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R. e saranno, a tal fine, considerate equivalenti alle giornate e alle ore di lavoro.

Per la generalità delle aziende, l'E.V.R., per l'anno 2026/2027, è stabilito nelle seguenti misure:

TAB. 1)

Liv.	E.V.R. 2026/2027 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2026/2027 operai (Valori orari)
8	68,49	-
7	53,72	-
6	48,35	-
5	40,29	0,23
4	37,61	0,22
3	34,92	0,20
2	31,43	0,18
1	26,86	0,16

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro applicato.

2 VERIFICHE AZIENDALI: EFFETTI SULLA MISURA DELL'E.V.R. E SULLA SUA CORRESPONSIONE

Le aziende che ritengano di aver avuto un andamento economico negativo, potranno, nei termini di cui ai paragrafi successivi, procedere ad una verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

TAB. 2)

Indicatore
a) ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nel corso dell'anno edile precedente). N.B. Nel conteggio dovranno essere prese in considerazione, in aggiunta, anche le ore di lavoro prestate dai lavoratori in somministrazione / distacco.
b) volume d'affari IVA, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati). N.B. Nel conteggio dovranno essere prese in considerazione, in aggiunta, anche le ore di lavoro prestate dai lavoratori in somministrazione / distacco.

L'indicatore di cui alla **lett. a)** dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione (in fase di prima erogazione, si parla dell'anno edile 1° ottobre 2024 – 30 settembre 2025).

L'indicatore di cui alla **lett. c)** dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese con soli dipendenti impiegati e quindi non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Si precisa che per l'indicatore di cui alla lettera a) il riferimento temporale è basato sull'anno edile (1 ottobre – 30 settembre) mentre gli indicatori di cui alle lettere b) e c) si riferiscono agli anni civili (1 gennaio – 31 dicembre).

Gli indicatori devono essere esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Pertanto, per l'anno 2026, verranno confrontati i valori relativi:

a) **per l'indicatore di cui alla lett. a):** alla media registrata nel triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 con la media registrata nel triennio edile 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

b) **per l'indicatore di cui alla lett. b):** al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2024-2026 relative ai periodi di imposta 2023-2025, con il valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2023-2025 (relative ai periodi di imposta 2022-2024).

c) **per l'indicatore di cui alla lett. c)** (riferito alle sole imprese senza dipendenti operai nell'ultimo anno edile concluso): al valore medio risultante nel triennio 2023-2025, col valore medio risultante nel triennio 2022-2024.

Nel caso di entrambi i parametri positivi, l'E.V.R. sarà erogato nella misura piena prevista per la generalità delle imprese. Nel caso invece di aziende la cui verifica aziendale abbia evidenziato **un solo parametro positivo**, l'importo dell'E.V.R. da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da luglio 2026 a giugno 2027 compresi, sarà erogato, **in misura ridotta (50%)**, nei valori di cui alla tabella seguente:

TAB. 3)

Liv.	E.V.R. 2026/2027 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2026/2027 Operai (Valori orari)
8	34,25	-
7	26,86	-
6	24,18	-
5	20,15	0,12
4	18,81	0,11
3	17,46	0,10
2	15,72	0,09
1	13,43	0,08

Nel caso la verifica non abbia prodotto alcun indicatore positivo, l'azienda, per il 2026/2027, sarà esonerata dall'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Nel caso di esito della verifica con uno o entrambi i parametri negativi, **l'azienda dovrà, entro e non oltre il 15/07/2026, inviare una comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie, e alla Cassa Edile di Modena di iscrizione.**

La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale che giustifichino la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

In relazione ai lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il contratto integrativo di Modena dell'edilizia, essi avranno diritto all'E.V.R. nella misura pari a quella dei loro colleghi di pari livello dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici. In altri termini anche per loro farà fede la verifica aziendale effettuata dall'impresa utilizzatrice che dovrà pertanto darne idonea informativa all'Agenzia di Somministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l'E.V.R. risultante dalle verifiche aziendali va corrisposto nella misura risultante dall'applicazione della percentuale retributiva in essere per il mese di competenza.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato. Gli incontri dovranno in ogni caso concludersi entro e non oltre il 31/07/2026.

In assenza della suddetta comunicazione, il datore di lavoro sarà comunque tenuto al pagamento dell'E.V.R. nella misura piena prevista per la generalità delle aziende.

Le Imprese attive da meno di 4 anni (iscritte dal 01/10/2022), per le quali non è pertanto possibile il confronto tra i due trienni di riferimento, e le Imprese con sede in altre province (esclusivamente per i lavoratori assunti in loco per i quali si applica il Contratto Integrativo della Provincia di Modena) sono tenute ad erogare l'EVR nella misura massima derivante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore (TAB. 1).

Si ricorda inoltre che la corretta applicazione, da parte delle Imprese, della presente disciplina costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive, alle premialità ed alle eventuali riduzioni delle aliquote previste dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in sede di versamento dei contributi dovuti alle Casse Edili e che l'avvenuto o il mancato pagamento dell'E.V.R. dovrà essere segnalato nelle previste caselle nel riepilogo della Denuncia mensile MUT trasmessa alle Casse Edili di Modena e riferita ai periodi di erogazione.

IMPORTANTE:

Ai fini dell'eventuale controllo degli indicatori le Imprese, per le quali è ammessa la verifica aziendale (Imprese attive alla data del 30/9/2022), potranno utilizzare la funzione realizzata dalle Casse Edili di Modena sul portale SICE WEB le cui modalità di utilizzo potranno essere visualizzate al seguente indirizzo [SICEWEB-CE-MO EVR \(cassedilimodena.it\)](http://SICEWEB-CE-MO_EVR(cassedilimodena.it)) Si precisa che la funzione consente, oltre alla verifica delle ore denunciate alle Casse Edili nei periodi di riferimento, anche di procedere con la compilazione della comunicazione da trasmettere a mezzo PEC alle OO.SS. nei casi di riduzione e/o mancato pagamento dell'E.V.R.

La comunicazione dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modello di comunicazione concordato con le organizzazioni sindacali generato dal portale SiceWeb secondo le indicazioni sopra riportate.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione porgono

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Caruso Giovanni

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe